

CAPITOLATO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG 4665283950

Indice

Art.1 - OGGETTO

ART.2 – COSTI ASSICURATIVI

ART.3 - PRESTAZIONI

**Art. 4 - POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
BROKER**

Art. 5 - COMPENSI DEL BROKER

Art.6 - PAGAMENTO DEI PREMI

Art. 7 - PASSAGGIO DI PORTAFOGLIO

Art. 8 - DIRITTI DELLA SIDRA

Art.9 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SIDRA

Art 10 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Art. 11 - DIVIETI

Art. 12 - REVOCA

Art.13 - SPESE CONTRATTUALI

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Art. 15 - RINVIO

CAPITOLATO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art.1

Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Sidra spa.

ART.2

Costi assicurativi

L'ammontare dei premi annui pagati dalla Sidra spa per assicurazioni periodo 2011/2012 è pari ad euro 212.526,00 in cifra tonda.

ART.3

Prestazioni

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti la Sidra spa, e comprende le seguenti attività:

- a)** analisi preliminare dei rischi in capo alla Sidra spa, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative e consulenza nella formulazione del programma assicurativo, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l'analisi delle polizze in essere;
- b)** redazione di un progetto di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell'ente, che tenga conto dei veri rischi e corredato dalla relativa stima economica;
- c)** elaborazione di un rapporto annuale che evidenzii programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri, da predisporre entro il 30 novembre di ogni anno;
- d)** collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la Sidra e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitoli con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, nonché controllo di conformità e di economicità delle singole offerte e quanto richiesto nel capitolato di gara. Il Broker dovrà, su richiesta della Sidra, assistere la medesima Sidra nella verifica delle offerte pervenute dalle varie compagnie di

assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità-prezzo, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo alla Sidra.

e) Collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione già stipulati ed in corso d'esecuzione e quelli da stipulare a seguito delle procedure di gara con la collaborazione del Broker, nonché monitoraggio costante delle coperture in essere, anche in seguito all'evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia ed alle nuove esigenze della Sidra e ciò anche per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare" (esempio revisioni, aggiornamento valori assicurati, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, movimenti sostanziali del rischio assicurato, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni, comunicazione dati regolazione, variazione rischi, etc.)

f) assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando la Sidra venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare'. Il Broker dovrà fornire tutta l'assistenza per dare esecuzione di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere, e quant'altro fosse ritenuto necessario dalla Sidra, affiancando i preposti al servizio dello stesso per:

- l'esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;
- nel contraddittorio con i periti delle compagnie a supporto della definizione economica del sinistro;
- intervento presso le amministrazioni delle compagnie per il materiale pagamento del sinistro;
- comunicazione scritta in merito all'apertura o meno di ogni singolo sinistro con l'indicazione, in caso di mancata apertura, delle motivazioni ed in caso di apertura di tutti gli estremi di riferimento della pratica;
- informativa sulle varie fasi di istruttoria di ogni singolo sinistro e segnalazione scritta della data di chiusura del sinistro con l'indicazione dell'importo eventualmente liquidato;

- relazione annuale sullo stato di andamento di tutti i sinistri ancora aperti;
- trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;

L'elenco delle sopra indicate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari della Sidra spa in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

- g)** Il Broker, per dar luogo alla migliore gestione delle polizze, nell'ambito della propria competenza professionale, si farà carico dei contatti ed incontri periodici con le compagnie, che, risultate aggiudicatrici delle gare hanno emesso conseguentemente le polizze ed assicurano i rischi in capo all'amministrazione; nonché di contatti ed incontri periodici con i funzionari della Sidra preposti;
- h)** segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i)** assistenza agli uffici per la verifica delle polizze assicurative presentate, a seguito di aggiudicazione definitiva, da imprese appaltatrici di lavori e servizi pubblici;
- j)** formazione ed aggiornamento del personale direttamente impegnato nella gestione dei contratti assicurativi circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;
- k)** consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore degli amministratori, dei dipendenti della Sidra che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (vita – infortuni – malattia – RCA – RCT – RC patrimoniale et.) ivi compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa;
- l)** consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presenteranno nel corso dell'attività lavorativa della Sidra con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia dal punto di vista tecnico, che economico

Art. 4

POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL BROKER

A garanzia degli impegni assunti con il presente disciplinare d'incarico il Broker deve:

a) possedere una copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa con massimale pari ad euro € 5.000.000,00, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

b) provvedere ad un versamento annuale obbligatorio al Fondo di Garanzia come previsto dalle disposizioni di legge in materia;

c) trasmettere alla Sidra copia della succitata polizza assicurativa ogni qualvolta la stessa verrà rinnovata.

Nel caso di inadempienze contrattuali la Sidra avrà diritto di valersi, per le eventuali richieste di risarcimento, sia della polizza assicurativa che del fondo sopracitati.

Art. 5

COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Sidra al Broker per le attività previste dal presente "disciplinare" né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

I predetti compensi non potranno mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c. per la Sidra anche se, per esigenze commerciali delle compagnie, i contratti dovranno essere appoggiati ad agenzie assicurative locali.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la Sidra non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Art.6

PAGAMENTO DEI PREMI

Il Broker trasmette alla Sidra i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il versamento del premio a favore del broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà alla Sidra le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanzate.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Sidra e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Sidra stessa.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 7

PASSAGGIO DI PORTAFOGLIO

Nel caso di passaggio dell'incarico da un Broker ad un altro, atteso quanto disciplinato dall'articolo 5, le provvigioni saranno disciplinati secondo gli usi, salvo diversi accordi fra le parti.

Art. 8

DIRITTI DELLA SIDRA

Restano di esclusiva competenza della Sidra :

- a) l'autorizzazione al Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici;
- b) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- c) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- d) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Sidra;
- e) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
- f) la facoltà della Sidra di non avvalersi del servizio offerto dal Broker ogni qualvolta le proposte presentate da quest'ultimo non fossero corrispondenti all'interesse pubblico manifestato dalla medesima società.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Sidra.

Art.9

OBBLIGHI A CARICO DELLA SIDRA

La Sidra, da parte sua, si impegna e si obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art 10

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse della Sidra, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Sidra a stessa fornirà.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Sidra.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, secondo i contenuti del presente disciplinare, e nell'esclusivo interesse della Sidra, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'amministrazione.

Sono a carico del Broker tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Sidra, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Sidra.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Sidra né può impegnare la Sidra medesima se non preventivamente autorizzato.

Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi dell'Sidra competenti.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente disciplinare.

Il Broker affidatario dovrà avere ramificazioni operative nel territorio del comune di Catania.

Art. 11

DIVIETI

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Sidra;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Sidra senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Art. 12

REVOCA

La Sidra si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico, mediante semplice lettera r.r. con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente "disciplinare";
- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
- h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art.13

SPESE CONTRATTUALI

Il presente disciplinare verrà poi riformulato in contratto che verrà stipulato e sottoscritto dalle parti in forma di scrittura privata.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" del d.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 14

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie sarà competente territorialmente ed esclusivamente il foro di Catania.
È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15

RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare e non in contrasto con lo stesso, si fa rinvio alla legislazione vigente e, in particolare, agli artt. 1754 e 1765 c.c. e (contratto di intermediazione).



Il Responsabile del Procedimento

Rag. Giuseppe Platania